



**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI**

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

N. 25 DEL 27/08/2026

OGGETTO: Giudizio Geom. Antonio Andriani c/ Consorzio ASI. Reclamo ex art. 1, comma 58 ss., L. n. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2468/2026. Affidamento incarico legale Avv.ti De Feo - Vulpis.

L'anno duemilaventisei, il giorno 27 del mese di Agosto
nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, Via delle Dalie n. 5 - Z.I. - Modugno,

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Dott. Antonio Ricci, nominato Commissario giudiziale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari con ordinanza del Tribunale di Trani - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - emessa in data 1 giugno 2026 nell'ambito del procedimento n. 4549/2023 R.G.N.R., n. 85/2025 R.G. G.I.P. e n. 571/2025 R.G. Misure, ai sensi degli artt. 45 e 15 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

- ✓ premesso che la predetta ordinanza dispone la nomina del Commissario giudiziale in relazione al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, al fine di consentire, tra l'altro, la prosecuzione dell'attività dell'Ente;
- ✓ dato atto che, secondo quanto disposto dalla medesima ordinanza, il Commissario giudiziale provvede alla prosecuzione della specifica attività dell'Ente, operando il controllo e la vigilanza della stessa, al precipuo fine di prevenire la reiterazione dei reati presupposto degli illeciti amministrativi contestati;
- ✓ dato atto che la predetta ordinanza attribuisce al Commissario giudiziale, nella gestione dell'Ente, i poteri necessari a dare continuità alla relativa attività, consentendogli di compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione e di compiere atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ dato atto che la qualificazione del provvedimento quale atto di ordinaria o straordinaria amministrazione è effettuata, caso per caso, alla luce dell'oggetto, degli effetti e dei limiti previsti dall'ordinanza di nomina;
- ✓ ritenuto che il presente provvedimento configuri atto di straordinaria amministrazione e che, pertanto, la relativa efficacia è subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria già acquisita con provvedimento del 03/08/2026, agli atti dell'Ente;

procede all'esame dell'argomento indicato in oggetto, sulla base dell'istruttoria interna di seguito riportata, predisposta dal Responsabile dell'istruttoria, quale soggetto incaricato della raccolta, verifica e rappresentazione degli elementi

tecnico-amministrativi di competenza, e coordinata, per gli aspetti organizzativi, amministrativi generali e procedurali, dal Coordinatore degli Uffici, Servizi e Settori consortili al quale compete, ove applicabile in ragione della natura del provvedimento, il presidio del rispetto dei principi e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/1990.

A tale fine, il Responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa, avv. Valentina Monterisi, in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e del Contenzioso, riferisce quanto segue.

- ❖ Premesso che, con Deliberazione Presidenziale n. 1 del 17.01.2024, veniva conferito al prof. avv. Antonio De Feo l'incarico di costituirsi e resistere nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 51, della Legge n. 92/2012 promosso dal geom. Antonio Andriani avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro del 16.11.2023 che aveva rigettato il ricorso proposto dal medesimo lavoratore, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento senza preavviso disposto dal Consorzio ASI;
- ❖ con sentenza n. 2468/2026, pubblicata in data 29.05.2026 dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, il ricorso in opposizione proposto dal geom. Antonio Andriani è stato integralmente rigettato, con conferma dell'ordinanza impugnata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 6.700,00 oltre accessori di legge;
- ❖ rilevato che, con atto notificato a mezzo PEC in data 06.07.2026 e acquisito al protocollo consortile n. 4406, il geom. Antonio Andriani ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58 ss., L. n. 92/2012 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro, avverso la predetta sentenza n. 2468/2026;
- ❖ dato atto che il procedimento di reclamo risulta iscritto al R.G. n. 707/2026 e che, con decreto della Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro, è stata fissata l'udienza del 22.09.2026, con avvertenza che la costituzione della parte reclamata deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza;
- ❖ ritenuto necessario assicurare la difesa del Consorzio nel giudizio di reclamo, conferendo apposito incarico legale per la costituzione e la resistenza nel relativo procedimento, nonché per ogni attività difensiva connessa, consequenziale e necessaria;
- ❖ con provvedimento del Giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria, il Commissario Giudiziale è stato autorizzato, con riferimento al presente giudizio, a conferire il mandato difensivo ai medesimi legali che avevano patrocinato il Consorzio nel giudizio di primo grado, previa richiesta di assistenza legale all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 159/2011 e, in caso di mancato riscontro nel termine di legge, a procedere al conferimento dell'incarico ai predetti professionisti;
- ❖ si è provveduto a richiedere l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato e, decorso inutilmente il termine di cinque giorni previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 159/2011, senza che fosse pervenuto alcun riscontro, è necessario procedere secondo quanto autorizzato dal Giudice delegato;
- ❖ ritenuto opportuno affidare l'incarico agli avv.ti Marco De Feo ed Elio Vulpis, appartenenti allo Studio Associato De Feo - Vulpis, in considerazione della conoscenza già acquisita della vicenda, dell'attività difensiva svolta nel precedente grado e dell'esito integralmente favorevole conseguito nell'interesse dell'Ente;
- ❖ considerato che il conferimento dell'incarico ai medesimi professionisti risponde altresì a ragioni di continuità difensiva, efficienza ed economicità

dell'azione amministrativa, atteso che i predetti legali conoscono già gli atti, i fatti e le questioni giuridiche della controversia;

- ❖ dato atto che il compenso professionale per il presente incarico verrà stabilito in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, assumendo quale riferimento i valori minimi, senza applicazione della riduzione del 25% prevista dal Regolamento consortile per l'affidamento degli incarichi legali, considerato che quest'ultimo non individua il parametro — minimo, medio o massimo — sul quale operare la predetta decurtazione e tenuto conto della sopravvenuta disciplina in materia di equo compenso;

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile dell'istruttoria, limitatamente ai profili istruttori di competenza, propone l'adozione del presente provvedimento nei termini di cui al dispositivo.

Il *Coordinatore degli Uffici, Servizi e Settori consortili* prende atto dell'istruttoria interna come sopra formulata e ne attesta, per quanto di competenza, l'avvenuto coordinamento con gli uffici e le strutture interessate; attesta altresì, ove applicabile in ragione della natura del provvedimento, il presidio delle garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/1990, ferma restando la responsabilità tecnica, amministrativa, contabile e/o settoriale dei rispettivi Responsabili competenti.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

- ✓ vista l'ordinanza del Tribunale di Trani – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, emessa in data 1 giugno 2026, con la quale il dott. Antonio Ricci è stato nominato Commissario giudiziale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari ai sensi degli artt. 45 e 15 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- ✓ visto il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- ✓ vista la Legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- ✓ vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., con particolare riferimento ai profili di prevenzione della corruzione, trasparenza e gestione delle situazioni di conflitto di interessi;
- ✓ vista la Legge n. 190/2012;
- ✓ vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per quanto applicabile ai procedimenti amministrativi dell'Ente e alle attività consortili aventi rilevanza pubblicistica, con particolare riferimento ai principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione, motivazione, completezza istruttoria e astensione in caso di conflitto di interessi;
- ✓ visto lo Statuto del Consorzio ASI di Bari, per quanto applicabile;
- ✓ visto il reclamo ex art. 1, comma 58 ss., L. n. 92/2012 notificato nell'interesse del geom. Antonio Andriani e acquisito al protocollo consortile n. 4406 del 06.07.2026;
- ✓ visto il decreto della Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro nel procedimento R.G. n. 707/2026, recante fissazione dell'udienza del 22.09.2026;
- ✓ visti gli atti d'ufficio richiamati nell'istruttoria interna;
- ✓ acquisita l'istruttoria interna riportata nel corpo del presente provvedimento;
- ✓ acquisita in calce l'attestazione del Responsabile dell'istruttoria in ordine alla regolarità, completezza e coerenza dell'attività istruttoria svolta e degli atti presupposti;
- ✓ acquisita in calce l'attestazione del Coordinatore degli Uffici, Servizi e Settori consortili in ordine all'avvenuto coordinamento dell'istruttoria con gli uffici e le

strutture interessate e, ove applicabile, al presidio delle garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/1990;

- ✓ acquisito il visto di regolarità contabile del Servizio Contabilità e Finanze;
- ✓ ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria interna sopra riportata;
- ✓ ritenuto che il presente provvedimento sia necessario per assicurare la continuità amministrativa, tecnica, contabile e gestionale dell'Ente;
- ✓ ritenuto che il presente provvedimento configuri atto di straordinaria amministrazione e che, pertanto, la relativa efficacia è subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria già acquisita con provvedimento del 03/08/2026, agli atti dell'Ente;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse e l'istruttoria interna quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il geom. Antonio Andriani ha proposto reclamo ex art. 1, comma 58 ss., L. n. 92/2012 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro, procedimento R.G. n. 707/2026, avverso la predetta sentenza n. 2468/2026, con udienza fissata per il 22.09.2026;
3. di conferire agli avv.ti Marco De Feo ed Elio Vulpis l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di reclamo promosso dal geom. Antonio Andriani, con ogni più ampia facoltà di legge e con espressa autorizzazione al compimento di tutte le attività difensive connesse, consequenziali e necessarie;
4. di dare atto che l'affidamento dell'incarico ai predetti professionisti è motivato dalla conoscenza già acquisita della vicenda, dalla continuità difensiva, dall'esito positivo conseguito nel precedente grado e da ragioni di economicità, efficienza e buon andamento, atteso che i medesimi legali conoscono già gli atti, i fatti e le questioni giuridiche della controversia;
5. di stabilire sin d'ora che il compenso professionale per il presente incarico verrà determinato in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, assumendo quale riferimento i valori minimi, senza applicazione della riduzione del 25% prevista dal Regolamento consortile per l'affidamento degli incarichi legali, considerato che quest'ultimo non individua il parametro — minimo, medio o massimo — sul quale operare la predetta decurtazione e tenuto conto della sopravvenuta disciplina in materia di equo compenso, oltre accessori di legge se e in quanto dovuti;
6. di dare atto che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, risultano rese mediante sottoscrizione in calce al presente atto le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte dei soggetti intervenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai sensi della Legge n. 190/2012 e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
7. di demandare al Servizio Contabilità e Finanze l'adozione degli atti conseguenti e l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
8. di incaricare il Responsabile competente della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ove dovuta, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ove compatibile con la natura dell'atto e con i limiti previsti dall'ordinanza di nomina.

La sottoscritta Valentina Monterisi, in qualità di Responsabile dell'istruttoria

tecnico-amministrativa, attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta, la coerenza del presente provvedimento con gli atti d'ufficio richiamati e la sussistenza dei presupposti tecnico-amministrativi per l'adozione dello stesso.

Dichiara inoltre, limitatamente all'attività istruttoria svolta e per quanto di competenza, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della Legge n. 190/2012 e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

Modugno, 05/08/2026

Il Responsabile dell'Istruttoria

[Redacted signature]

Il sottoscritto ing. Giuseppe Antonio Latrofa, in qualità di *Coordinatore degli Uffici, Servizi e Settori consortili*, attesta, per quanto di competenza, l'avvenuto coordinamento dell'istruttoria con gli uffici interessati, ferma restando la responsabilità dei singoli Responsabili competenti in ordine ai profili tecnici, amministrativi, contabili e gestionali di rispettiva competenza; attesta altresì, ove applicabile in ragione della natura del provvedimento, il presidio dei principi e delle garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/1990.

Dichiara inoltre l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della Legge n. 190/2012 e dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

Modugno, 08/08/2026

Il Coordinatore degli Uffici, Servizi

[Redacted signature]

Il/La sottoscritto/a [Redacted] in qualità di addetto/a al Servizio Contabilità e Finanze, esprime, per quanto di competenza, visto di regolarità contabile in ordine al presente provvedimento.

Modugno, 27/08/2026

[Redacted signature]

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

[Redacted signature]